



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 600 DEL 24-08-2016

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA FIGURA DI FOCHINO, A SUPPORTO DEL SERVIZIO COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE, POLITICHE DELLA CONCORRENZA, INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal Direttore di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.

L'Istruttore/Responsabile
d'Ufficio
ALESSANDRA BRUNETTI

SERVIZIO RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO

IL DIRETTORE
CLAUDIO IOCCA

AREA PRIMA
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

ALLEGATI	N. 2
----------	------

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore del Servizio Risorse umane e organizzazione del lavoro che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa, e del Direttore d'Area competente che esprime il proprio parere di congruità, convenienza e compatibilità economica dell'atto, con la programmazione regionale vigente, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 351 del 14.07.2016 avente ad oggetto: "Conferimento incarico di responsabilità della Direzione Generale della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 20, commi 3,4,5,6 e 7, dell'art. 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e successive modifiche ed integrazioni – Provvedimenti”;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 760 del 31.12.2014 avente ad oggetto "Atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 23 marzo 2010 e s.m.i. e dell'Agenzia regionale Molise Lavoro ai sensi dell'art. dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 27 del 1999”;

PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi della programmazione economica regionale;”

CONSIDERATO che la materia riguardante l'utilizzo degli esplosivi, legato strettamente alla sicurezza pubblica ed al grado di rischio connesso con le operazioni che comportano l'impiego degli stessi esplosivi, è regolamentata da diversi testi normativi, generalmente datati, che hanno subito modifiche ed integrazioni miranti ad adattare le norme stesse allo sviluppo di nuovi prodotti esplodenti e delle tecnologie di fabbricazione e di impiego degli stessi, nonché ai vincoli imposti dalla direttiva comunitaria 93/15;

EVIDENZIATO che nell'ambito di tale composita normativa, la cui conoscenza è indispensabile per un corretto uso degli esplosivi in qualsiasi settore (edile, stradale, minerario ecc.), si possono distinguere due settori:

- a) quello basato sul R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S.), che ha come obiettivo principale la regolamentazione della produzione, commercializzazione ed impiego degli esplosivi ai fini della sicurezza pubblica e della lotta al terrorismo;
- b) quello basato su una serie di normative finalizzate specificamente alla prevenzione degli infortuni, tra le quali assumono rilevante importanza quelle in materia di polizia delle miniere e delle cave, che, rappresentano i maggiori utilizzatori di esplosivi;

RILEVATO che la richiamata normativa è stata integrata dal D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, che ha introdotto importanti innovazioni in materia di esplosivi;

RILEVATO altresì che, nell'ambito delle attività estrattive, il DPR n. 128/1959 recante Norme di polizia delle miniere e delle cave, reca una specifica disciplina sull'uso degli esplosivi in tutte le diverse fasi di lavoro, ovvero dall'immagazzinamento in prossimità dei cantieri, alla preparazione delle mine, alle operazioni da effettuarsi successivamente allo scoppio delle mine medesime;

RICHIAMATI:

§ il D.M. 21 aprile 1979 del Ministero dell'Industria che ha dettato norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti e degli accessori di tiro all'impiego estrattivo;

§ il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e ss.mm.ii., recante norme per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, che ha dedicato particolare attenzione alle responsabilità dei datori di lavoro;

§ il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, relativo al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive, che ha stabilito norme di regolamentazione della sosta degli esplosivi nel cantiere e per il caricamento pneumatico degli esplosivi nei fori da mina con automezzi;

RICHIAMATI in particolare sulla questione:

§ art. 47 del TULPS che prevede che senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli elencati nell'art. 46 del medesimo TULPS, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti nonché che è vietato tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina;

§ art. 55 del TULPS che prevede l'obbligo di tenuta di uno specifico registro giornaliero relativo alle operazioni da compilarsi a cura dei rivenditori degli esplosivi in cui indicare data, generalità degli acquirenti, ovvero gli estremi completi in caso di persona giuridica, la specie e la quantità dell'esplosivo oggetto della vendita, il documento esibito dall'acquirente, gli estremi del porto d'armi ovvero del nulla osta del Questore;

§ art. 57 del TULPS che prevede che senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza "non possono spararsi arma da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi giuochi d'artificio, innalzarsi aerostati con fiamme o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa";

§ art. 678 del Codice Penale che prevede che la fabbricazione o il commercio abusivi di materie esplodenti è punito con l'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda fino a € 247,00;

CONSIDERATO il richiamato quadro normativo, rileva la necessità per le attività del Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale, della presenza della figura del c.d. fochino la cui attività consiste essenzialmente nelle operazioni di:

- disgelamento delle dinamiti,
- confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina,
- brillamento delle mine sia a fuoco che elettrico,
- eliminazione delle cariche inesplose;

DATO ATTO che al fine di esercitare tale professione nonché le conseguenti operazioni, il fochino deve essere munito di specifica licenza che viene rilasciata sulla base di una speciale qualificazione professionale, di specifici requisiti professionali nonché del possesso di requisiti soggettivi di idoneità psicofisica all'esercizio del particolare mestiere;

LETTE le note del Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale, conservate agli atti d'ufficio, con le quali si chiede il reperimento di una figura professionale con competenze specifiche e in possesso del patentino di fochino;

ESAMINATI i fascicoli professionali dei dipendenti regionali, in comparazione con le specifiche esperienze professionali e lavorative finora maturate, e accertato, dall'archivio giuridico del personale, che allo stato non vi sono dipendenti in possesso dello specifico titolo richiesto;

EVIDENZIATO altresì che le richieste competenze professionali, caratterizzate da alto grado di conoscenze specialistiche e di metodiche operative immediatamente esigibili, non sono comunque allo stato di fatto esigibili all'interno dell'Amministrazione regionale, trattandosi di materie per più aspetti non standardizzate in termini ordinamentali e procedurali;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto rappresentato in precedenza dal citato direttore del Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale, risulta necessario provvedere in ragione delle competenze della struttura in materia di rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nonché all'uso di esplosivi e, dunque, della necessità di assicurare un supporto specialistico agli adempimenti urgenti ed indifferibili, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa di riferimento;

RITENUTO dunque che per l'implementazione delle attività previste è necessario prevedere il conferimento di apposito incarico di collaborazione coordinata e continuativa anche al fine di scongiurare discontinuità operative e funzionali;

RICHIAMATO l'articolo 7, comma 6, secondo capoverso, che prevede che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003 purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

DATO ATTO conseguentemente che risulta necessario comunque attivare un'apposita procedura comparativa, ai sensi della vigente normativa di legge in materia nonché della direttiva regionale in merito all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile e delle forme di lavoro autonome di cui alla deliberazione giunta n. 267/2013;

DATO ATTO della sussistenza di adeguata disponibilità di risorse finanziarie, come attestato dal direttore del Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale nella nota n. 91150/2016, conservata agli atti d'ufficio, per l'attivazione della cennata iniziativa, a valere sul capitolo 25200;

RITENUTO OPPORTUNO quindi attivare una procedura di valutazione comparativa mediante avviso pubblico per il conferimento dell'incarico professionale, come da espressa indicazione del Direttore del Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale;

VISTI:

- l'allegato schema di "Avviso pubblico per la selezione di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per la figura di fochino, a supporto del Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale;
- l'allegato schema di domanda per l'ammissione a partecipare alla procedura comparativa (Allegato B);

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di attivare conseguentemente la procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 per la figura di fochino a supporto del Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale;
- 3) di stabilire che il contratto avrà durata fino al 30 giugno 2017;
- 4) di approvare l'allegato A contenente l'"Avviso pubblico per la valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di fochino, a supporto del Servizio Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale della Direzione

generale della Giunta regionale;

5) di approvare l'allegato B contenente lo schema di domanda;

6) di pubblicare l'Avviso pubblico per la valutazione comparativa di cui trattasi sul sito web istituzionale della Regione Molise (www.regione.molise.it) nelle seguenti sezioni della home page:

- Albo pretorio;
- Selezioni e Concorsi;
- Amministrazione trasparente § bandi di concorso;

7) di imputare la spesa sul capitolo n. 25200 che presenta sufficiente copertura finanziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
MASSIMO PILLARELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82